



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione "Ambiente ed Energia"  
Settore "Energia e Inquinamenti"

Prot. n.  
*Da citare nella risposta*

Data

Allegati

Risposta al foglio del 12/01/2016

Numero AOOGR/5352/ N.060.025

Oggetto: Comune di Chianciano Terme - Piano Operativo - Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 - Delib. C.C. n. 68 del 10.12.2015 - BURT n. 1 del 07/01/2016 - Trasmissione contributi tecnici.

Al Responsabile del Settore  
Pianificazione del territorio  
Arch. Antonella Turci

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

#### COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio.

Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)  
[www.rete.toscana.it](http://www.rete.toscana.it)

Via di Novoli, 26  
50127 Firenze  
Tel. +390554383852 fax +390554383389  
[renatalaura\\_caselli@regione.toscana.it](mailto:renatalaura_caselli@regione.toscana.it)  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terne, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Si ricorda che il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse.

## COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio di lunga durata, si ritrova i problemi di un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione.

Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

- *progressiva diminuzione di consumo di energia prodotta da fonti fossili + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2)*
- *abbattimento consumi e incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Gli obiettivi formalizzati sono la strategia UE al 2020 approvato nella seduta del Consiglio Europeo del 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% incremento produzione da fonti rinnovabili. Tale strategia fu declinata poi nelle direttive 2009/28/EC sulle rinnovabili, 2009/29/EC sulle emissioni in atmosfera ed, infine, 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Sono stati formalizzati anche i seguenti obiettivi di dettaglio; tali obiettivi si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su tutti i fronti, in particolare nel campo tecnologico:

- per l'efficienza energetica degli edifici (Direttiva 2010/31/CE): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 (Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche). Il mancato raggiungimento degli obiettivi è sanzioni.

Se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come usualmente succede negli atti di

Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche su obiettivi di maggior respiro e non sul minimo al 2020. A tale proposito si rimanda a quanto riportato nell'introduzione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015, nonché alla strategia dell'Unione al 2030 (European Council 24/10/2014. Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy Framework) e al 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885 Energy Roadmap 2050).

### **Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.**

per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

#### a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

La Direttiva è stata già recepita a livello legislativo tramite una importante modifica, apportata con la Legge 90/2013, del Dlgs 192/2005. L'art. 4 comma 1 del Dlgs 192/2005, prevede l'emanazione di un decreto che stabilisca i nuovi requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici; fino alla entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi il DPR 59/2009.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione della legge, oggi del Dlgs 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto della parte prescrittiva dei succitati standard di qualità.

#### a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

*L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLgs sono ad oggi il cardine di una disciplina complessiva sul tema: eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano essere adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti da tempo.*

Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al dlgs 28/2011).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del Dlgs 28/2011, evitando prescrizioni diverse sullo stesso oggetto.

Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, superfici adeguate, e il sopraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

#### b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

#### b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Le disposizioni dell'Unione europea sulla riduzione del consumo delle fonti fossili, considerano il collegamento alle reti di teleriscaldamento uno strumento valido per l'ottenimento di tale obiettivo.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati

sviluppi delle infrastrutture di rete.

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7). Tale principio è stato svolto dalla LR.11/2011 in senso restrittivo in considerazione del particolare legame fra agricoltura e territorio in Toscana.
- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla lr 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e completata dalla Delib. C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla legge regionale in materia di aree non idonee, e da quanto dettato dal PAER sempre sul tema. A titolo di esempio si ricorda che la LR.11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e ha stabilito che gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 20 Kw, dovranno rispettare le distanze minime dettate dall'art. 6 della LR.11/2011 come modificata dalla LR.56/2011.

## COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

## COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

### Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

#### Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

#### Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di

ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli

P.010.020



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia  
Settore "Tutela della natura e del mare"

Al Comune di Chianciano Terme (SI)

p.c. Al Responsabile del Settore  
Pianificazione del Territorio  
Sede

Al responsabile del Settore  
VIA, VAS, opere pubbliche di interesse  
strategico regionale  
Sede

**Oggetto:** Comune di Chianciano Terme (SI). Piano Operativo – Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. Del. C.C. n. 68 del 10.12.2015 – BURT n.1 del 7/1/2016. Trasmissione *parere obbligatorio* di cui all'art. 15 della L.R. 56/2000.

Con la presente, in riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa da codesto Comune con nota ns. prot. 279503 del 30.12.2012, si esprimono per quanto di competenza le seguenti considerazioni.

Premesso che il procedimento di formazione del Piano Operativo del Comune di Chianciano Terme ha avuto inizio con avvio del procedimento del 29.12.2014 (Delibera di Consiglio Comunale n. 84), per cui ai sensi dell'art. 118 della L.R. 30/2015 ai fini dello svolgimento della procedura di valutazione di incidenza si applicano le disposizioni vigenti a quella data. In particolare, il presente contributo costituisce il *parere obbligatorio* di cui all'art. 15 della L.R. 56/2000.

Lo studio di incidenza viene effettuato dal proponente per il S.I.C./Z.P.S. Lucciolabella. Lo studio è realizzato nella forma di *screening*, stante la marginalità del S.I.C./Z.P.S. rispetto al territorio comunale, e ha lo scopo di verificare la possibilità che dal Piano Operativo derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito. Dopo una sintesi degli interventi previsti dal Piano Operativo, lo *Screening* conclude che:

..... *"tutte le trasformazioni previste dal Piano Operativo del Comune di Chianciano Terme sono localizzate in aree lontane dal perimetro del SIR, perciò è ragionevole affermare che tali trasformazioni, non andranno ad interferire con gli obiettivi di conservazione del Sito. Gli unici interventi possibili nel perimetro del SIR o in prossimità sono quelli che riguardano interventi effettuati da agricoltori e/o a servizio delle attività agricole, in relazione ai quali si ritiene, cautelativamente, di dar luogo ad alcune misure di mitigazione."*

Le misure di mitigazione proposte nello *Screening* sono le seguenti:

Firenze, Via di Novoli, 26  
Tel. 055/4387194

adriana.sgolastra@regione.toscana.it

“- Si confermano le misure di conservazione contenute nel Piano di gestione del S.I.R. approvato dalla Provincia di Siena a luglio 2015.

- Gli interventi all'interno del perimetro del S.I.R. sono sottoposti a Studio di Incidenza ai sensi di Legge.

- In caso di interventi al di fuori del perimetro dei S.I.R. ma in relazione o in connessione tali quindi da poter avere un'incidenza potenziale sulle misure di conservazione del SIR, l'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere lo Studio di Incidenza qualora lo ritenga necessario e opportuno.”

Rispetto allo *Screening* presentato dal proponente si ritiene necessario, ai fini del miglioramento della qualità tecnica degli atti, integrare i riferimenti normativi elencati al cap. 2 con la normativa nel frattempo entrata in vigore, ed in particolare:

- la L.R. 30/2015, che sostituisce la L.R. 56/2000 e la L.R. 49/1995;

- le “Misure di conservazione dei S.I.C. ai fini della loro designazione quali Z.S.C.”, approvate con D.G.R. 1223/2015.

Si suggerisce, inoltre, di eliminare il termine S.I.R. (Sito di Importanza Regionale) da tutti gli elaborati, in quanto tale termine indica una classificazione regionale dei siti Natura 2000 che è venuta meno a seguito dell'approvazione della L.R. 30/2015.

Riguardo alle “Conclusioni” dello *Screening*, si concorda con l'assenza di effetti significativi derivanti dal Piano Operativo sul S.I.C./Z.P.S. Lucciolabella. Sul sito infatti non insistono U.T.O.E. o altri ambiti di trasformazione definiti cartograficamente; le possibili trasformazioni riguardano gli eventuali piani di settore (es. P.A.P.M.A.A., piani attuativi ecc.) e gli interventi diretti previsti in territorio rurale, per i quali sarà necessaria una apposita valutazione di incidenza.

Per quanto riguarda le misure di mitigazione proposte nello *Screening*, si ritiene necessario integrarle rispetto alla normativa attualmente vigente, ed in particolare:

- per la procedura di valutazione di incidenza, è opportuno fare riferimento sia all'articolo 87 della L.R. 30/2015, per quanto riguarda piani e programmi, sia all'art. 88 comma 2, per quanto riguarda gli interventi esterni al sito;

- oltre alle misure di conservazione (azioni) contenute nel Piano di Gestione del S.I.C./Z.P.S. Lucciolabella adottato dalla Provincia di Siena è necessario riferirsi anche alle misure di conservazione previste dalle D.G.R. 644/2004, 454/2008, 1223/2015. In tal senso, si precisa che il Piano di Gestione del SIC/ZPS Lucciolabella non è stato ancora approvato ma è stato adottato con D.C.P. n. 25 del 23/06/2015.

Lo *Screening*, infine, non prende in considerazione gli eventuali effetti che indirettamente, il Piano Operativo può avere sul S.I.C./Z.P.S. Lago di Montepulciano, e che potrebbero essere collegati ad un aumento del carico dei reflui del depuratore delle Ribussolaie, recapitati nel lago di Montepulciano tramite il torrente Parce, che riceve il fosso Ribussolaie. A tal proposito, si raccomanda di verificare il corretto dimensionamento dell'impianto e quindi il rispetto delle norme relative all'autorizzazione allo scarico, ai sensi del D. Lgs 152/2006.

Il torrente Parce è infatti tributario principale del lago di Montepulciano, corpo lacustre compreso in un S.I.C./Z.P.S. e in una Riserva Naturale, ed una mancata valutazione di questo aspetto potrebbe comportare un aggravio dello stato ecologico del lago.

Cordiali saluti

AS/DN

IL DIRIGENTE  
Settore “Tutela della natura e  
del mare”  
Ing. Gilda Ruberti



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE  
Ambiente ed Energia

SETTORE Servizi Pubblici Locali  
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze  
Fax 055/4383389  
Data

Prot. n.  
da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del n.

**Oggetto:** Comune di Chianciano Terme (SI). Piano Operativo. Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. Richiesta contributi tecnici. Contributo di settore.

INVIO PER PEC

A: - REGIONE TOSCANA-SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO-SEDE

Facendo seguito alla Vostra richiesta prot. n. AOOGR/5352/N.060.025 del 12/1/2016, si fornisce il seguente contributo.

#### Componente risorse idriche

Facendo seguito alla richiesta di contributo tecnico, per quanto compete a questo Settore relativamente alla tutela delle risorse idriche, si fa presente che gli elaborati presentati (in particolare il Rapporto Ambientale della VAS) contengono le indicazioni fornite (con parere datato febbraio 2015) dal Settore Tutela e gestione risorse idriche.

Si ricordano di seguito le principali disposizioni regionali in materia, che possono risultare utili all'Amministrazione Comunale nel successivo iter:

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R, inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;

- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori;

- che tutte le attività di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debbono essere preventivamente autorizzate dall'autorità competente;
- che ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis della L.R. 25/1998 e s.m.i. "i proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 3, sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti, per la specifica destinazione d'uso, all'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006";
- che l'art. 4 comma 7 della L.R. 25/1998 dispone che nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi siano inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di materiali recuperabili (ad esempio gli inerti riciclati, il compost di qualità etc...).

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
"Servizi Pubblici Locali"  
Renata Laura Caselli

*AC/RL - URBANISTICA\_ChiancianoTerme\_adozione PO.doc*



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative  
Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione  
del Paesaggio

Oggetto: Comune di Chianciano (SI) – Piano Operativo – adozione ai sensi dell'art.19 della LRT 65/2014, DCC n° 68 del 10/12/2015 – contributo istruttorio

Al Settore Pianificazione Territoriale  
Alla Direzione Urbanistica e Politiche abitative

Con riferimento alla richiesta di contributo pervenuta con nota prot. AOOGR/5352/N.060.025 del 12/01/2016 dal *Settore Pianificazione del Territorio*, ai fini dell'espressione del parere tecnico di competenza in merito al procedimento in oggetto, emerge quanto segue.

### Premessa

Il Comune di Chianciano Terme ha avviato il procedimento per la formazione del RU comunale agli inizi del 2014.

Successivamente, con DGC 160/2014 sono state varate le *nuove linee programmatiche* per il RU e con verbale del 20/11/2014 è stato dato avvio alla fase preliminare di VAS.

Con DCC 67 del 26.11.2015 l'Amministrazione, a fronte dell'entrata in vigore della LR 65 e dell'approvazione del Piano Paesaggistico (PIT-PPR d'ora in seguito), ha provveduto a integrare l'avvio del procedimento con quanto previsto all'art.232 dalla LR 65 e con la dichiarazione di intento di conformazione al PIT-PPR, facendo salvi, per il nuovo PO, gli studi e le procedure di VAS elaborati per il RU.

Infine, con DCC n° 68 del 10/12/2015 è stato adottato il PO in oggetto, ai sensi degli artt. 19 e 232 della LR 65/2015.

Gli atti successivi all'entrata in vigore del PIT-PPR, ai fini dell'espressione del contributo istruttorio, trovano riferimento normativo negli art. 20 e 21 della Disciplina del PIT.

Pertanto, nel rispetto dell'art. 20, c. 1, occorre che il nuovo Piano Operativo sia **conforme alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso (...)**, sulla base di un quadro conoscitivo aggiornato e comprensivo della ricognizione del Patrimonio Territoriale letto per invarianti strutturali di cui all'art 6 della Disciplina Generale del PIT-PPR.

Alla luce di quanto sopra espresso ed ai fini di fornire un orientamento utile rispetto al quadro disciplinare richiamato dallo stesso art. 20, c. 1, si precisa che:

- Gli *indirizzi per le politiche* sono contenuti nel capitolo 5 della Scheda d'Ambito 15 "Piana d'Arezzo e Val di Chiana" e costituiscono riferimento per l'elaborazione delle politiche di settore affinché concorrano anch'esse al raggiungimento degli obiettivi del piano;
- Le *direttive*, quali *disposizioni che impegnano gli enti territoriali all'attuazione di quanto in esse previsto* sono riconducibili a tre categorie: quelle correlate agli *obiettivi generali* contenute nel Capo II, art. 16, art. 17 della Disciplina generale del Piano, quelle correlate agli *obiettivi di qualità*, definite all'interno della Scheda d'Ambito (capitolo 6 *Disciplina d'uso*) e quelle contenute nella *Disciplina dei beni paesaggistici* di cui all'elaborato 8B e 3B - Sezione 4 per quanto concerne gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico;



- Le *prescrizioni d'uso*, cui è fatto obbligo di attenersi puntualmente, costituiscono disposizioni sul regime giuridico dei beni paesaggistici, di cui all'articolo 134 del D.lgs 42/2004;
- Le *prescrizioni* per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti di produzione di energia (biomasse ed eolico) contenute negli *Allegati 1a e 1b*.

### Contributo istruttorio

Il Comune di Chianciano Terme fa parte dell'Ambito 15 "Piana d'Arezzo e Val di Chiana", il suo territorio è interessato dalla presenza di "usi civici" di cui alla lett. h) dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e dai seguenti vincoli ai sensi dell' artt. 136 del Codice:

DM 21/12/1967 G.U. del 1968a - *Zona costituita dall' antico nucleo caratteristico del comune di Chianciano ed area adiacente.*

D.M. 24/02/1970 G.U. 100 del 1970 - *Zona collinare del territorio del comune di Chianciano Terme.*

Sono inoltre presenti gli ulteriori seguenti vincoli ai sensi dell'art. 142:

- lett. b) laghi - *Astrone*
- lett. c) fiumi
- lett. f) parchi e riserve nazionali e regionali – *Riserva provinciale di Pietraporciana*
- lett. g) boschi
- lett. m) aree d'interesse archeologico
  - **SI09** - *Zona comprendente impianti termali di età romana in località Mezzomiglio*
  - **SI11** – (Chianciano, Pienza, Montepulciano) *Zona comprendente la necropoli etrusca di Tolle, Castelluccio, La Foce*
  - **SI12** – *zona comprendente insediamenti, santuari, fattorie e necropoli etrusche in loc. Poggio Bacherina, Sillene e Le Piane*
  - **Archeo167**, loc. Caramella - *edificio termale di età imperiale*
  - **Archeo293**, loc. Pod. Morelli - *necropoli utilizzata tra la seconda metà del VII ed il V sec. a.c*
  - **Archeo193**, loc. La Pedata - *necropoli della pedata*

Il PO adottato, pur mostrando attenzione e tutela per i valori dei beni storici architettonici presenti sul territorio Comunale, presenta alcune criticità in relazione ai principi e alla disciplina del PIT-PPR, che riassumiamo nei punti di seguito riportati:

#### 1) Conformazione al PIT-PPR, elaborati

Il PO non contiene specifici elaborati attestanti la conformazione al PIT-PPR e richiama i soli aspetti "vincolistici" del Piano, relativi alla disciplina dei beni di cui all'art.136 del Codice. Non sono presenti riferimenti ai beni ex art. 142, eccettuato per l'individuazione cartografica, peraltro non completa, di quelli relativi alla lett. m) aree d'interesse archeologico, perimetrati nella Tav. 1 *Quadro d'insieme*;

#### 2) Quadro Conoscitivo

Nella relazione tecnica, vengono indicati come facenti parte del quadro conoscitivo (QC, d'ora in seguito) del PO, gli elaborati del PS, del PTC e del PIT-PPR.



Pertanto il QC di maggior dettaglio risulta essere quello del PS che, pur essendo precedente all'approvazione del PIT\_PPR, contiene alcuni elementi ad esso riconducibili.

Osserviamo quindi che sarebbe necessario, nell'ambito del PO, produrre quegli elaborati attestanti la conformità alle indicazioni del PIT\_PPR in merito al riconoscimento del "Patrimonio Territoriale", con il necessario dettaglio relativo alla scala dello strumento adottato;

### 3) Perimetro del Territorio Urbanizzato

nella individuazione del perimetro del Territorio Urbanizzato (TU, d'ora in seguito) vengono ricompresi gli *ambiti interagenti con il tessuto insediativo* che, nello Statuto del Territorio del PS, sono individuati come *Invariante strutturale*.

Nel QC del PS, gli stessi ambiti sono indicati in larga parte come *aree a prevalente destinazione agricola e forestale*, in parte a *Attrezzature di interesse storico ed ambientale collegate alle attrezzature termali* e in parte a verde pubblico o di uso pubblico.

Nelle NTA del piano adottato sono presenti disposizioni che paiono in contrasto con la tutela dei dichiarati valori di queste aree: infatti, se all'art 32 delle NTA, *Disciplina del territorio rurale*, comma 9, troviamo ribadito quanto disposto dal PS, all'art. 59 *Aree per standard urbanistici, infrastrutture e servizi di interesse pubblico*, comma 4, per le aree interagenti valgono le seguenti disposizioni:

- In relazione alle esigenze di riqualificazione del tessuto urbano esistente, l'A.C. potrà programmare la realizzazione di parcheggi pubblici all'interno delle aree interagenti con il tessuto insediativo con funzione di qualificazione dell'immagine urbana e degli standard.

Per quanto sopra, oltre a rilevare una certa contraddizione con le disposizioni dell'art. 224 della LR 65, occorre sottolineare che le *aree interagenti* sono, in buona parte, interessate dalla presenza vincoli ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, corrispondenti a perimetrazioni che prima ancora di costituire "vincolo" rappresentano dichiarazione di "valore" paesaggistico di un contesto territoriale.

Pertanto, se si intende mantenere le *aree interagenti* all'interno del TU, dati il valore, la delicatezza e fragilità di questi ambiti, è necessario che la trasformazione sia disciplinata attraverso precisi e approfonditi elementi e parametri, sia normativi che grafici, appoggiati su una rilevazione maggiormente dettagliata dei contesti di riferimento, che non può essere semplicemente demandata alla fase progettuale precedente l'intervento di trasformazione, ma che deve essere parte integrante del PO.

### 4) Schede Norma

Per le previsioni di cui alle schede norma, vale in parte quanto espresso per gli *ambiti interagenti*, e cioè che la definizione degli elementi e parametri paesaggistici e di qualità progettuale degli interventi di trasformazione, non dovrebbe essere rimandata alla fase di progettazione dell'intervento.

La disciplina paesaggistica contenuta nelle Schede Norma è ripetuta nella stessa forma in ogni scheda e tiene conto dei soli vincoli di cui agli artt. 136 del PIT-PPR, senza alcuna ulteriore declinazione degli stessi, e soprattutto non rileva la presenza dei vincoli di cui all'art 142 del Codice.

Inoltre, le indicazioni progettuali degli interventi appaiono spesso piuttosto generiche e, in alcuni casi, presentano profili di incoerenza con i principi del PIT-PPR.

Sarebbe quindi opportuno integrare le Schede Norma con elementi conoscitivi e indicazioni di salvaguardia specifici per ogni intervento/ambito considerato.



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

*Direzione Urbanistica e Politiche Abitative*  
*Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione*  
*del Paesaggio*

**Per tutto quanto sopra riportato, rileviamo che nel pro PO in oggetto sono presenti alcuni elementi di contrasto e/o carenza rispetto al PIT con Valenza di Piano Paesaggistico e che pertanto, lo strumento in oggetto necessita di essere sottoposto alla procedura di conformazione secondo quanto disposto dagli artt. 20 e 21 della Disciplina di Piano.**

Il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio è a disposizione per eventuali chiarimenti.  
Funzionario istruttore: Arch. [anna.rotellini@regione.toscana.it](mailto:anna.rotellini@regione.toscana.it)  
P.O.: Arch. [silvia.roncuzzi@regione.toscana.it](mailto:silvia.roncuzzi@regione.toscana.it)

**Il Direttore**  
**Ing. Aldo Ianniello**